

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 18 settembre 2026

Nr. 37 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. **Data center: IVA al 22% per l'affitto dello spazio**
2. **Infragruppo: no al test sul riporto delle perdite**
3. **Società semplice e Ets: la fusione è in regime di neutralità fiscale**
4. **Reverse charge e frodi IVA: rimessa alla Corte UE la questione relativa alla proporzionalità delle sanzioni**
5. **Credito R&S riconosciuto per lo sviluppo sperimentale di conoscenze esistenti**
6. **Benefici fiscali: in assenza di indicazioni vale il reddito dell'anno corrente**
7. **DURF: più ampio il calcolo della soglia del 10%, rilevano anche ritenute e imposte estere**
8. **Rinviato al 1° dicembre 2026 il contributo nazionale sui pacchi extra UE**

Data center: IVA al 22% per l'affitto dello spazio

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 17 settembre 2026, n. 175, ha chiarito che i servizi di messa a disposizione di uno spazio presso un data center situato in Italia sono soggetti a IVA italiana con applicazione dell'aliquota ordinaria.

Il caso esaminato dall'Agenzia concerne una società residente in Italia, la quale fornisce un servizio di messa a disposizione di uno spazio (denominato *private cage*) presso il proprio data center sito in Italia, nei confronti di una società non residente, facente parte dello stesso gruppo, la quale è attiva nel settore del *cloud hosting* e possiede **server localizzati** nel territorio dello Stato.

Oltre alla possibilità per il committente di collocare i propri server negli armadi del data center, sono forniti dalla società italiana servizi ulteriori, quali il mantenimento della temperatura, la prevenzione incendi, la vigilanza, ecc. Nel suo complesso, il servizio, così descritto, è denominato di *colocation*, secondo gli usi internazionali.

La fattispecie riguardava una società italiana che concedeva a una società non residente del medesimo gruppo l'utilizzo esclusivo di un'area privata, ossia un'area delimitata e riservata all'interno del data center, destinata a ospitare le apparecchiature informatiche del cliente.

La prestazione comprende, oltre alla disponibilità dello spazio, una serie di servizi accessori quali alimentazione elettrica, climatizzazione, sistemi

antincendio, vigilanza e altri servizi tecnici necessari al corretto funzionamento dell'infrastruttura.

La questione interpretativa concerneva la qualificazione dell'operazione ai fini della territorialità IVA. Se il servizio fosse stato considerato una prestazione generica, avrebbe trovato applicazione la regola di cui all'art. 7-ter del DPR n. 633/1972, con conseguente irrilevanza territoriale in Italia nei confronti di un committente non residente.

Diversamente, qualora la prestazione fosse stata qualificata come servizio relativo a un bene immobile, avrebbe trovato applicazione l'art. 7-quater, lett. a), del DPR n. 633/1972, che radica la territorialità nel luogo in cui è ubicato l'immobile.

Nel proprio percorso argomentativo, l'Agenzia ha richiamato l'art. 31-bis del Regolamento UE n. 282/2011, secondo cui una prestazione può essere qualificata come relativa a un bene immobile quando presenta con quest'ultimo un nesso sufficientemente diretto, ossia quando il bene immobile costituisce un elemento essenziale e indispensabile per l'esecuzione del servizio.

Particolare rilevanza assume il fatto che il servizio di messa a disposizione di spazi si configura come una prestazione complessa, nella quale convivono molteplici componenti contrattuali.

In tali casi, secondo le Note esplicative della Commissione europea al Regolamento UE n. 1042/2013, occorre individuare l'elemento economicamente predominante della prestazione

e verificare se esso sia direttamente collegato al bene immobile.

L'Agenzia ha esaminato altresì la giurisprudenza unionale e, in particolare, la sentenza della Corte di giustizia UE del 2 luglio 2020, causa C-215/19, relativa ai servizi di alloggiamento di server in data center.

In tale occasione la Corte aveva escluso la qualificazione di servizio immobiliare quando il cliente dispone esclusivamente di armadi collocati in aree comuni, senza godere di un diritto di uso esclusivo su una porzione determinata dell'immobile.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, tuttavia, il caso oggetto dell'interpello presenta caratteristiche differenti. La disponibilità esclusiva della private cage attribuisce infatti al cliente il godimento di una specifica area individuata all'interno del data center, mentre i servizi tecnici e logistici assumono un ruolo meramente accessorio e funzionale alla fruizione dello spazio.

Ne consegue che l'elemento essenziale dell'operazione è rappresentato proprio dall'area immobiliare messa a disposizione, la quale integra il requisito del nesso diretto richiesto dalla normativa unionale.

Sulla base di tali considerazioni, l'Agenzia conclude che il servizio deve essere qualificato come prestazione relativa a un bene immobile, territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'articolo 7-quater del DPR n. 633/1972.

Una volta affermata la territorialità italiana, l'Amministrazione ha escluso però che la prestazione possa beneficiare dell'esenzione prevista per le locazioni immobiliari dall'art. 10 del DPR n. 633/1972.

Il servizio offerto, infatti, non si esaurisce nella mera concessione passiva di uno spazio, ma comprende un insieme di attività tecniche e operative strettamente connesse alla gestione dell'infrastruttura informatica.

Per tale ragione, la prestazione non è assimilabile a una locazione immobiliare in senso proprio e deve essere assoggettata a IVA con aliquota ordinaria.

Infragruppo: no al test sul riporto delle perdite

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 15 settembre 2026, n. 172, ha affrontato la questione relativa al riporto delle posizioni soggettive nell'ambito di una fusione inversa tra una holding e la società operativa controllata, chiarendo la distinzione tra posizioni maturate all'interno del gruppo e posizioni antecedenti all'ingresso nel perimetro di controllo.

L'operazione riguardava l'incorporazione della holding Beta nella società operativa Alfa. Quest'ultima presentava perdite fiscali derivanti principalmente dagli effetti dell'iperammortamento e disponeva inoltre di eccedenze ACE riportabili.

Beta, costituita come veicolo per l'acquisizione di Alfa, aveva invece maturato proprie posizioni fiscali in un contesto caratterizzato da assenza di ricavi e costi sostenuti per attività di outsourcing.

L'Agenzia ha richiamato le novità introdotte dal Dlgs 192/2024 e dall'articolo 177-ter del TUIR, secondo cui, a decorrere dal 2024, i limiti al riporto delle perdite e delle altre posizioni soggettive non trovano applicazione nelle operazioni effettuate all'interno del gruppo.

Nel caso esaminato, tuttavia, le perdite, le eccedenze ACE e gli interessi passivi maturati fino al 31 dicembre 2023 costituiscono posizioni "non infragruppo" e richiedono quindi una specifica valutazione.

Alfa supera il test di vitalità, pur avendo un valore economico del patrimonio netto inferiore alle proprie posizioni soggettive. Beta, al contrario, non supera il test di vitalità, ma dispone di un patrimonio netto capiente rispetto alle posizioni riportabili.

L'Agenzia ha in questo modo valorizzato la sostanza economica dell'operazione, riconoscendo che Beta era stata costituita esclusivamente quale veicolo per l'acquisizione di Alfa, secondo una logica assimilabile a quella di un *leveraged buy out*. In tale prospettiva, le perdite fiscali, le eccedenze ACE e gli interessi passivi risultano fisiologicamente collegati alla funzione svolta dalla holding.

Con un approccio unitario e sostanzialistico, l'Agenzia ha concluso per la disapplicazione dei limiti al riporto delle posizioni soggettive non infragruppo maturate fino al 2023, sia in capo ad Alfa sia in capo a Beta, riconoscendo la validità economica dell'operazione e l'assenza di finalità elusive.

Società semplice e Ets: la fusione è in regime di neutralità fiscale

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'11 settembre 2026, n. 171, ha reso chiarimenti in ordine al trattamento fiscale da riservare all'operazione di fusione per incorporazione di una società semplice agricola in una fondazione iscritta al RUNTS, con particolare riferimento ai profili relativi alle imposte dirette, IVA e imposte indirette.

Il caso esaminato era relativo ad una fondazione del Terzo Settore che deteneva il controllo di una società semplice proprietaria di una tenuta agricola. Negli anni precedenti alla fusione, l'intera azienda agricola era stata concessa in affitto a una società agricola terza, con conseguente cessazione dell'attività agricola diretta da parte della società semplice.

Successivamente, la fondazione aveva incorporato la società, acquisendone direttamente il patrimonio immobiliare e mantenendo la propria qualifica di ETS. Sul piano delle imposte dirette, l'Agenzia ha confermato che il regime di neutralità delle fusioni previsto dagli articoli 172 e 174 del TUIR opera principalmente nell'ambito dell'attività d'impresa.

Nel caso esaminato, tuttavia, i beni della società semplice confluiscono nell'attività istituzionale e non commerciale della fondazione. Pertanto, assumendo che gli immobili continuino a essere utilizzati nell'ambito dell'azienda agricola concessa in affitto e non vengano destinati a un'attività commerciale dell'ETS, il trasferimento non genera plusvalenze imponibili ai sensi dell'articolo 67 del TUIR. I beni conservano inoltre il medesimo costo fiscale riconosciuto che avevano in capo alla società incorporata.

Con riferimento all'IVA, l'Agenzia ha rilevato che, al momento della fusione, la società semplice non svolgeva più alcuna attività agricola e aveva

integralmente concesso in affitto la propria azienda. In tale situazione manca il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'imposta, con la conseguenza che l'operazione di fusione risulta fuori campo IVA.

L'esclusione non deriva quindi dall'articolo 2, comma 3, lettera f), del DPR n. 633/1972, ma dall'assenza della qualifica di soggetto passivo IVA in capo alla società semplice incorporata.

Quanto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, la risposta assume particolare rilievo per gli enti del Terzo Settore. L'Agenzia ha confermato che l'agevolazione prevista dall'articolo 82, comma 3, del Codice del Terzo Settore, trova applicazione anche in una fusione tra un ETS e una società semplice, purché l'operazione sia posta in essere da un ente del Terzo Settore che mantenga tale qualifica dopo la riorganizzazione.

Di conseguenza, tutte e tre le imposte si applicano in misura fissa, in coerenza con la finalità del legislatore di garantire la neutralità delle operazioni straordinarie degli ETS, analogamente a quanto avviene in ambito societario.

Reverse charge e frodi IVA: rimessa alla Corte UE la questione relativa alla proporzionalità delle sanzioni

La Corte di giustizia tributaria di Brescia con l'ordinanza n. 578/2026 ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione relativa alla compatibilità con il diritto unionale della disciplina italiana che, nell'ambito delle operazioni soggette a *reverse charge*, comporta il contestuale disconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA, il mantenimento di un debito d'imposta definitivo e l'applicazione di sanzioni proporzionali, anche in assenza di un concreto pregiudizio erariale.

La controversia riguardava un'impresa alla quale l'Amministrazione finanziaria aveva contestato acquisti effettuati nell'ambito di un meccanismo fraudolento basato sull'utilizzo di società cartiere. Le operazioni, pur reali sotto il profilo oggettivo, sono state considerate soggettivamente inesistenti, con conseguente recupero dell'IVA detratta e irrogazione delle relative sanzioni.

Investita della questione la Corte ha, in primo luogo, richiamato l'ormai consolidato

orientamento della giurisprudenza unionale secondo cui il diritto alla detrazione può essere negato quando il soggetto passivo partecipi consapevolmente, o avrebbe dovuto ragionevolmente rendersi conto di partecipare, a una frode IVA.

Tuttavia, la fattispecie esaminata presentava una peculiarità legata al regime del *reverse charge*, che ha indotto i giudici a interrogarsi sulla proporzionalità degli effetti derivanti dall'applicazione della normativa nazionale.

Secondo la Cgt, infatti, nel meccanismo dell'inversione contabile il cessionario è tenuto sia a integrare la fattura sia a registrare simultaneamente l'imposta a debito e a credito.

Tale sistema è stato concepito proprio per neutralizzare il rischio che un soggetto incassi l'IVA senza successivamente riversarla all'Erario, eliminando così uno dei principali fattori di perdita di gettito che giustificano la disciplina antifrode.

Proprio alla luce di questa caratteristica, i giudici hanno messo in dubbio che sia conforme ai principi unionali negare la detrazione e, contestualmente, conservare in capo al cessionario un debito IVA definitivo, quando il meccanismo applicato non genera un effettivo rischio di evasione o di danno per le finanze pubbliche.

In tale contesto, la funzione dell'articolo 203 della direttiva IVA, tradizionalmente finalizzata a prevenire perdite di gettito derivanti dall'esposizione indebita dell'imposta in fattura, sembrerebbe infatti attenuarsi o assumere contorni del tutto differenti.

L'ordinanza non mette in discussione la rilevanza della condotta fraudolenta, ma evidenzia come l'applicazione cumulativa delle conseguenze previste dall'ordinamento italiano possa produrre un risultato eccessivamente gravoso.

Il contribuente si troverebbe infatti a subire una triplice penalizzazione: la perdita del diritto alla detrazione, la permanenza del debito IVA e l'applicazione di una sanzione proporzionale. Una combinazione che, secondo il Collegio, rischia di trasformare l'imposta da tributo neutrale in una misura sostanzialmente afflittiva, ponendosi in

potenziale contrasto con i principi di neutralità e proporzionalità espressi dal diritto dell'Unione.

Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla coerenza della disciplina interna. La normativa nazionale collega il sorgere del debito IVA all'emissione di fatture relative a operazioni inesistenti da parte del cedente o prestatore. Nel *reverse charge*, tuttavia, la fattura viene emessa senza esposizione dell'imposta ed è il cessionario a procedere alla sua integrazione.

Da qui il dubbio che il mantenimento definitivo del debito IVA in capo a quest'ultimo, una volta esclusa la detrazione, possa risultare difficilmente conciliabile sia con la struttura dell'imposta sia con la logica complessiva del sistema.

La Corte di giustizia è pertanto chiamata a chiarire non soltanto se il diritto alla detrazione possa essere negato in presenza di una frode, ma anche se tale diniego possa tradursi in un costo definitivo per il contribuente senza la possibilità di rettificare l'imposta, in un contesto caratterizzato dall'assenza di un concreto danno erariale.

Ulteriori profili di criticità emergono sul piano sanzionatorio. La Corte ha evidenziato come il recupero dell'IVA detratta produca già, nelle operazioni soggette a *reverse charge*, un effetto economicamente afflittivo assimilabile a una vera e propria sanzione impropria di importo pari all'imposta recuperata.

L'aggiunta della sanzione proporzionale prevista dalla normativa italiana potrebbe quindi generare un trattamento complessivamente sproporzionato rispetto all'obiettivo di tutela degli interessi erariali.

Infine, l'ordinanza segnala che il legislatore è successivamente intervenuto mitigando il regime sanzionatorio applicabile a tali fattispecie. Tale intervento, tuttavia, non opera retroattivamente. Anche sotto questo profilo i giudici intravedono un possibile contrasto con l'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il principio della retroattività della disciplina sanzionatoria più favorevole.

Credito R&S riconosciuto per lo sviluppo sperimentale di conoscenze esistenti

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, con la sentenza n. 638/2026, ha confermato un orientamento ormai consolidato in materia di credito d'imposta ricerca e sviluppo, riconoscendo l'agevolazione anche alle attività di sviluppo sperimentale che comportano miglioramenti significativi di prodotti o processi esistenti.

La controversia riguardava il recupero del credito relativo al 2016 per un progetto di sviluppo di una centralina elettronica con interfaccia Bluetooth per e-bike. L'Agenzia delle Entrate riteneva che l'attività si limitasse alla combinazione di tecnologie già note, senza i requisiti di novità e creatività richiesti dalla disciplina agevolativa.

La Corte ha, dal suo canto, invece statuito che la normativa vigente all'epoca non richiedeva un'innovazione radicale, ma ammetteva anche il miglioramento incrementale, purché caratterizzato da un apprezzabile elemento di novità rispetto allo stato dell'arte esistente al momento dell'investimento. Restano escluse soltanto le modifiche di routine o meramente ripetitive.

Particolarmente significativo è il passaggio dedicato al Manuale di Frascati: i giudici ha escluso che i criteri tecnici in esso contenuti possano essere applicati retroattivamente ai periodi d'imposta precedenti al 2020, anno del loro espresso recepimento normativo.

La sentenza ha evidenziato inoltre che il contribuente aveva adeguatamente assolto l'onere della prova mediante una perizia tecnica certificativa del progetto di ricerca, mentre l'Ufficio si era limitato a contestazioni generiche e astratte. Per tali ragioni è stata confermata la spettanza del credito d'imposta e l'Agenzia delle Entrate è condannata al rimborso delle spese di lite.

Benefici fiscali: in assenza di indicazioni vale il reddito dell'anno corrente

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 15 settembre 2026, n. 173, ha reso importanti chiarimenti sul regime agevolato introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n.

199/2025) per il personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche.

La norma prevede che, per il solo anno 2026, i compensi relativi al trattamento economico accessorio, comprese le indennità fisse e continuative, siano assoggettati entro il limite di 800 euro annui a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 15%, salvo rinuncia espressa del lavoratore.

L'Agenzia ha chiarito, innanzitutto, che il limite di 800 euro deve essere considerato come importo complessivo annuo dei compensi agevolabili e non come soglia riferita alle singole erogazioni.

Particolare rilievo assume inoltre il chiarimento relativo al requisito reddituale. Poiché la norma richiede che il beneficiario sia titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50 mila euro, senza specificare l'anno di riferimento, tale verifica deve essere effettuata con riguardo al periodo d'imposta 2026 e non all'anno precedente.

Ne consegue che le amministrazioni pubbliche possono applicare l'imposta sostitutiva del 15% ai compensi accessori corrisposti nel 2026, entro il limite annuo di 800 euro, a favore dei dipendenti che nello stesso periodo d'imposta conseguono un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50 mila euro.

La risposta ha confermato, quindi, un principio interpretativo di carattere generale: in assenza di una specifica indicazione legislativa, le soglie reddituali richieste per l'accesso a benefici fiscali devono essere verificate con riferimento all'anno in cui l'agevolazione trova applicazione.

DURF: più ampio il calcolo della soglia del 10%, rilevano anche ritenute e imposte estere

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 16 settembre 2026, n. 174, ha reso chiarimenti in materia di Documento unico di regolarità fiscale (DURF), con particolare riferimento al requisito che richiede l'esecuzione di versamenti registrati nel conto fiscale per un ammontare almeno pari al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dell'ultimo triennio.

L'interpello era stato presentato da una società operante nel settore dell'edilizia industriale che ha chiesto se, ai fini del calcolo della soglia del 10%, possano essere considerate sia le ritenute d'acconto subite sugli interessi attivi bancari sia le imposte pagate all'estero che danno diritto al credito d'imposta ex articolo 165 del TUIR.

L'Agenzia ha, in primis, richiamato la disciplina dell'articolo 17-bis del DLgs n. 241/1997 e i precedenti chiarimenti di prassi, secondo cui nel computo della soglia possono essere inclusi non soltanto i versamenti effettuati direttamente tramite modello F24, ma anche alcune imposte il cui pagamento è eseguito da soggetti diversi dal contribuente, purché economicamente riferibili a quest'ultimo.

In tale prospettiva, è stata riconosciuta la rilevanza delle ritenute sugli interessi attivi, poiché il relativo prelievo, pur essendo materialmente versato dal sostituto d'imposta, rappresenta un'imposta imputabile economicamente al contribuente e costituisce una modalità di assolvimento anticipato dell'IRES.

La novità più significativa riguarda tuttavia le imposte pagate all'estero. Pur non transitando nel conto fiscale italiano, l'Agenzia ne ha ammesso l'inclusione nel calcolo della soglia del 10%, entro il limite del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del TUIR. Ad avviso dell'Agenzia, infatti, tali versamenti rappresentano comunque una manifestazione di affidabilità fiscale e una forma sostanziale di assolvimento dell'imposta che riduce l'IRES dovuta in Italia.

Rinviato al 1° dicembre 2026 il contributo nazionale sui pacchi extra UE

Il Decreto-legge del 17 settembre 2026 n. 162, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2026, rinvia l'applicazione della "tassa sui pacchi" extra UE.

L'articolo 4, infatti, dispone lo slittamento dal 1° ottobre 2026 al 1° dicembre 2026 del contributo di 2 euro sulle spedizioni di provenienza extra UE di valore non superiore a 150 euro, introdotto dall'articolo 1, commi 126-128 della Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026).

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |